

già aveva partecipato negli anni passati al tavolo tecnico relativo alle c.d. tessere professionali, nell'anno 2014 ha altresì preso parte alle riunioni del c.d. *Focus Group* sulla tessera professionale europea, organizzate dalla Commissione europea in conseguenza dell'entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva qualifiche.

In tale contesto di collaborazione internazionale nella materia del riconoscimento dei titoli professionali, si segnala che l'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE, come di recente modificata, prevede che gli Stati membri debbano revisionare e aggiornare il *data-base* per la parte relativa alle proprie professioni regolamentate.

Poiché tra le funzioni rientra il c.d. "esercizio di trasparenza", suddiviso in diverse fasi, nel corso del 2014 si è provveduto alla fase della "mappatura" delle professioni regolamentate, con la finalità di accertare la effettiva necessità della regolamentazione delle professioni da parte degli ordinamenti interni, facoltà che il diritto comunitario riconosce agli Stati soltanto al fine di tutela di interessi generali e nel rispetto del principio di proporzionalità.

In tale contesto, la Commissione europea sta esercitando un vaglio più approfondito di trasparenza secondo la modalità della c.d. *Peer Review*, ossia tramite incontri di valutazione reciproca, svoltisi a Bruxelles, per alcune qualifiche professionali, cui nel corso dell'anno 2014 l'Ufficio ha partecipato, anche rispondendo ai questionari sottoposti dalla Commissione (denominati "Proporzionalità" e "*National report*").

Nel settore libere professioni rientra, altresì, l'area delle associazioni professionali non regolamentate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 206/2007, per le quali l'Ufficio III della Direzione generale della giustizia civile svolge un'attività istruttoria che confluisce nell'adozione di un decreto di competenza del Ministro della Giustizia che

accoglie o rigetta la domanda di annotazione nell'elenco istituito dal D.M. 28 aprile 2008. In attuazione del citato decreto ministeriale (che ha chiarito le modalità per l'individuazione dei criteri per la rappresentatività, a livello nazionale, delle associazioni), la Direzione generale della giustizia civile ha provveduto, fin dall'anno 2009, ad istituire l'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale ed il relativo registro, nel quale sono indicate la data di presentazione delle domande e gli estremi di identificazione delle stesse.

Ad oggi sono pervenute complessivamente 136 domande di annotazione, di cui 4 nell'arco del 2014. In particolare, nell'anno 2014, a seguito di completamento della fase istruttoria, sono state definite 9 pratiche. Sono stati, altresì, emanati 8 decreti di accoglimento e 16 di rigetto, mentre ulteriori 9 schemi di decreti (3 di accoglimento e 6 di rigetto) sono all'esame dell'Ufficio di Gabinetto per la sottoscrizione del Ministro.

La diminuzione delle domande pervenute rispetto agli anni precedenti è presumibilmente dovuta alle modifiche apportate alla Direttiva 2005/36/CE dalla Direttiva 2013/55/UE, in base alle quali vengono abrogate le c.d. piattaforme comuni, con ciò incidendosi sui presupposti per l'applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 206/2007. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva 2013/55/UE, ciò che dovrebbe comportare una innovazione del decreto legislativo n. 206/2007.

Nell'ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della Giustizia nei confronti dell'Ordine forense.

All'Ufficio III, infatti, compete la complessa organizzazione dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, un'attività ministeriale molto articolata: l'emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione centrale e di quelle istituite presso le sedi di corte d'appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna corte); la formulazione delle tracce delle prove d'esame; il supporto tecnico alla Direzione generale del contenzioso per ciò che concerne la gestione dell'elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d'esame; l'eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgono i ricorsi dei candidati.

A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell'Ufficio III sono attualmente e ormai da alcuni anni sempre più aggravati, in tale ambito, dall'elevatissimo numero di decreti di sostituzione di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni per l'esame di avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria professione, sia i magistrati sia i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati), pure se indicati dai presidenti delle corti d'appello (i magistrati) o dai presidi delle facoltà (i professori), avanzano istanza per essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso.

Nel corso del 2014, sono stati emessi 120 decreti ministeriali di sostituzione di commissari di esame per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2013.

Con D.M. 11 settembre 2014 è stato bandito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2014, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 16, 17 e 18 dicembre.

Il dato da sottolineare è rappresentato dalla predisposizione, in coordinamento con la DGSIA, di un sistema informatico che ha permesso per la prima volta la presentazione *on-line* della domanda di ammissione da parte dei candidati. Tale innovazione, che si innesta nel più generale processo di ammodernamento dell'amministrazione, consentirà una sensibile contrazione delle energie lavorative del personale (appartenente alle corti di appello) deputato alla gestione amministrativa dell'esame. Si tratta, infatti, di un sistema che prevede l'automatizzazione non soltanto nella fase di acquisizione dei dati, ma altresì nella successiva gestione degli stessi.

Nel corso dell'anno 2014 è stato gestito lo svolgimento della sessione di esame bandita nell'anno 2013. In tale ambito si è privilegiato il coinvolgimento dei magistrati in pensione, che hanno partecipato alle prove in numero di 147, a fronte dei 105 magistrati in servizio interessati.

Appartiene alla competenza dell'Ufficio III anche l'emanazione del bando di esame per il patrocinio in Cassazione, la nomina della commissione d'esame, l'organizzazione dello stesso e l'emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei.

Con D.M. 4 marzo 2014 è stata bandita la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2014, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di giugno. Le correzioni degli elaborati dei candidati hanno occupato la Commissione dal mese di luglio al mese di novembre. All'esito della correzione degli elaborati, sono stati ammessi a sostenere la prova orale, fissata per il mese di dicembre, 12 candidati.

**Settore Consigli nazionali**

Tale settore ha competenza in materia di Segreteria dei Consigli nazionali ed ha, come compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico-giuridica ai Consigli nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, occupandosi, precipuamente, dell'*iter* dei procedimenti disciplinari dei singoli Consigli nazionali nei confronti di loro appartenenti.

**Settore competente per:**

- a) tenuta registro degli organismi di conciliazione e dell'elenco dei formatori;
- b) tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari;
- c) tenuta dell'elenco dei siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

**a) Organismi di conciliazione**

Il procedimento di mediazione e conciliazione sta dimostrando di essere un fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l'affidabilità internazionale del Paese.

In tale visione, l'azione delle articolazioni ministeriali competenti si è indirizzata - ed è tuttora fortemente impegnata - a offrire massima credibilità all'istituto della mediazione e a creare, quindi, le condizioni per cui i cittadini possano rivolgersi all'organismo di mediazione con la massima fiducia.

In particolare, si è ritenuto prioritario che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei

mediatori; e che sia assicurata l'effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori, rispetto alle parti coinvolte nel procedimento. Per tale ragione, quindi, con decreto del 4 agosto 2014, n. 139, è stato dato ampio risalto al tema delle incompatibilità, adottando una disciplina rigorosa.

Per garantire e perseguire l'assoluta trasparenza nel settore, poi, il Ministero sta vigilando allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione e i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall'altra.

A tal fine, l'Ispettorato generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione generale della giustizia civile, ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di mediazione, previste dal decreto ministeriale n. 180/2010 ma precedentemente mai in concreto avviate.

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all'accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione - attività svolta dagli uffici centrali del Ministero - anche una verifica *in loco* delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini sia agli stessi enti destinatari dell'attività ispettiva il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore.

Solo nel 2014, infatti, sono stati ispezionati 62 organismi di mediazione e, in esito a tali ispezioni, si è provveduto a 5 cancellazioni, 2 sospensioni e 7 diffide. Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell'attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.

Dal mese di settembre 2014 ha preso avvio l'informatizzazione dell'ufficio mediante la creazione di un *software* finalizzato a gestire tutte le procedure riguardanti gli organismi di mediazione e gli enti di formazione, in ossequio al decreto ministeriale n. 180/2010. Tale strumento informatico è, inoltre, diretto a gestire la procedura relativa al credito di imposta, ovvero le attività inerenti alla determinazione dell'entità del credito di imposta da riconoscere in favore degli utenti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28/2010, con semplificazione della fase successiva di controllo e di comunicazione ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.

Ad oggi gli organismi di mediazione iscritti nel registro sono 927, mentre gli enti formazione sono 405.

In particolare, si evidenzia che dal 1° gennaio 2014 si sono cancellati su domanda 29 organismi e 9 enti, mentre 13 organismi e 3 enti sono stati cancellati d'ufficio.

Nello stesso periodo si sono iscritti 16 organismi e 16 enti.

#### **b) Tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari**

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014), l'Ufficio ha avviato la costituzione dell'Albo di cui all'art. 3 del decreto.

Fin dalla entrata in vigore del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, erano pervenute al Ministero della Giustizia le domande di iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 7, che allo stato sono in numero di oltre 11.000. Ovviamente, non essendo stato ancora istituito il registro informatico, le suddette domande sono pervenute su supporto cartaceo, su "modello" non ancora approvato dal Ministero.

Le nuove domande devono essere presentate in modalità informatica, e così pure la documentazione integrativa a supporto delle

specifiche competenze dei professionisti. L'Ufficio, investito dell'incombenza della tenuta dell'albo a seguito della pubblicazione del D.M. n. 160/2013, ha immediatamente attivato, anche mediante un'intensa collaborazione con la Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati, l'attività necessaria per la realizzazione di un *software* idoneo alla tenuta del registro con modalità informatiche, così come prescritto dall'art. 3 del citato decreto.

Nel frattempo, sono state svolte le attività di informazione degli utenti in merito alle modalità operative di carattere transitorio, necessarie per raccordare l'analisi delle domande e della documentazione pervenuta su supporto cartaceo con le nuove previsioni normative che prevedono una gestione interamente telematica dell'albo.

Analoghe informazioni pubbliche (mediante pubblicazione nel sito *web* del Ministero), sono state fornite, in attesa delle emissioni dei relativi decreti dirigenziali, per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'Albo; è stato poi istituito un tavolo di lavoro con tutti i soggetti indicati dall'art. 7 del D.M. n. 160/2013 (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate, Agenzia per l'Italia digitale), per la determinazione del "codice tributo" al fine di consentire agli iscritti la corresponsione del contributo di iscrizione e di tenuta dell'albo di cui all'art. 6 del decreto.

Infine, tenuto conto delle finalità dell'Albo, si è provveduto a coinvolgere nelle attività di implementazione del nuovo sistema anche l'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto della nota carenza di personale dell'Ufficio, al fine di ordinare le domande pervenute su supporto cartaceo e di inserire i relativi dati su un supporto informatico che potrà essere riversato nel *software* in corso di predisposizione, la Direzione generale, con il consenso

delle superiori articolazioni ministeriali, ha ottenuto - tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - l'assegnazione di un detenuto proveniente dalla Casa di reclusione di Rebibbia e ammesso al lavoro esterno, il quale sta proficuamente collaborando con l'amministrazione.

**c) Elenco dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile**

Con provvedimento del Direttore generale della giustizia civile in data 24 aprile 2009 è stato istituito l'elenco dei siti *internet* gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del D.M. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui all'art. 2, comma 5.

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell'elenco previsto dall'art. 490, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto-legge n. 35/2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nonché dall'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.c., aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del citato decreto-legge n. 35/2005, secondo cui "il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili", nonché dall'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (recante l'individuazione dei siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile), che prevede che "i siti *internet* gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso

il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile”.

Allo stato, a seguito della istituzione dell'elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto nell'arco del 2014 alla iscrizione di n. 4 società.

In applicazione dell'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, riguardante l'attribuzione del *rating* di legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale, sono stati adottati n. 239 pareri richiesti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del regolamento di esecuzione, con un incremento di oltre il 100% rispetto all'anno precedente. Si è, inoltre, proceduto alla istituzione di un registro informatico interno delle imprese per le quali è attivato il procedimento di *rating* di legalità: nel registro in questione risultano iscritte informazioni relative a 305 imprese.

Nell'ambito dell'Ufficio III sussiste, poi, un'area contabile deputata a gestire i fondi per le attività dell'Ufficio che comportano spese (concorso notarile; esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; esame cassazionista; pagamento spese di lite).

Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, l'Ufficio III ha provveduto infine a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli degli Ordini nazionali o locali.

## **DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI**

### **UFFICIO I**

#### **Legge Pinto**

La materia dei ritardi della giustizia ordinaria costituisce la gran parte del contenzioso seguito dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.

Peraltro, il numero e l'entità delle condanne rappresentano annualmente una voce importante del passivo del bilancio della Giustizia, voce la cui eliminazione dovrebbe porsi come prioritario obiettivo dell'amministrazione per la sua incidenza anche sulla valutazione di efficienza ed affidabilità dello Stato.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, pur occupandosi del contenzioso di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), non dispone tuttavia - come più volte segnalato - di competenze di amministrazione attiva direttamente incidenti sulla materia.

Al fine di migliorare il coordinamento delle iniziative di monitoraggio sulle cause dei ritardi e rendere possibili azioni conseguenti del Ministero, si è di recente stabilito un protocollo con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e con l'Ispettorato generale del Ministero.

Il principale problema che affligge la Direzione generale resta quello delle procedure di pagamento delle condanne.

Come è noto, sin dal 2005 - in un'ottica di decentramento e decongestione delle procedure di pagamento - il Capo Dipartimento ritenne opportuno delegare i presidenti delle corti di appello al pagamento degli indennizzi e delle relative spese di lite riconosciuti dalle autorità giudiziarie.

Peraltro, l'alto numero di condanne ed i limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, unitamente al mancato ricorso allo speciale ordine di pagamento c.d. "in conto sospeso", hanno comportato un forte accumulo di arretrato del debito *ex lege* Pinto ancora da pagare: debito che a metà anno 2014 ammontava ad oltre 400 milioni di euro.

I ritardi nei pagamenti degli indennizzi da parte del Ministero hanno portato negli anni alla creazione di ulteriori filoni di contenzioso in costante aumento (procedure esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla Corte EDU), con l'aggravio di spese anche molto consistenti. L'Amministrazione si trova, infatti, a pagare oramai di prassi più del doppio di quanto stabilito dall'autorità giudiziaria, a causa di questi ulteriori contenziosi.

La novella contenuta nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che pur si prefiggeva il contenimento delle procedure esecutive per la legge Pinto, non ha prodotto i risultati sperati, mentre resta preoccupante l'aumento dei ricorsi al giudice amministrativo per i giudizi di ottemperanza sempre in materia di legge Pinto (fino al 15 novembre 2014, ben 5.253 ricorsi, rispetto ai 2.700 del 2013).

Nel 2013 si è potuto, tuttavia, stimare l'utilità - in termini di risparmio per l'Erario - della circolare varata nel gennaio 2013 dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, volta a contenere i costi dei giudizi di ottemperanza, attraverso il pagamento di quanto ancora dovuto dall'Amministrazione nelle more del giudizio. Invero, rispetto ad una condanna alle spese di lite mediamente di 500 euro, con il pagamento in corso di giudizio l'Amministrazione ha ottenuto una contrazione della condanna alle spese pari a 180 euro di media.

Per fronteggiare detta situazione, il Ministero ha presentato dall'aprile 2014 un progetto volto al rientro del debito Pinto, la cui realizzazione appare un obiettivo non più rinviabile, considerato soprattutto l'impatto che il suddetto debito ha sul numero dei ricorsi pendenti contro l'Italia a Strasburgo.

In questo quadro già problematico relativo alla legge Pinto, si sono iscritti anche circa 1.000 ricorsi proposti alla Corte EDU per lamentare il pagamento ritardato degli indennizzi da parte del Ministero della Giustizia, che avrebbero comportato ulteriori esborsi a carico dello Stato per porre fine al contenzioso. Per essi il Ministero ha elaborato un Piano di rientro da attuarsi entro fine 2014. Tale Piano è stato realizzato dal Direttore generale con l'Ufficio II e costituisce un risultato molto importante sia in termini di risparmio per l'Erario (le parti verranno liquidate con procedure transattive) sia in termini di immagine dello Stato, che vedrà notevolmente contratte le sue pendenze presso la Corte EDU.

### **Decreti ingiuntivi**

Sono pervenuti 93 nuovi ricorsi per decreti ingiuntivi, in parte causati dal mancato pagamento delle spese connesse all'attività di noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche.

Il contenzioso è scaturito dall'inadempimento causato dalla insufficienza dei fondi sui capitoli per spese di giustizia, in particolare sul cap. 1363 (spese per intercettazioni) e sul cap. 1360 (spese di giustizia per gratuito patrocinio, per compensi consulenti tecnici, custodi, periti, ecc.), o da problematiche degli uffici giudiziari competenti per il pagamento delle somme.

Si tratta, peraltro, di un contenzioso in netto calo rispetto al 2012 (ridotto di circa il 50%) per l'accelerazione delle procedure di

pagamento e l'adozione di misure organizzative da parte degli uffici giudiziari suddetti.

Gli altri decreti ingiuntivi sono connessi al ritardo nel pagamento di provvedimenti di liquidazione di spese di giustizia (capitolo 1360) di competenza degli uffici giudiziari.

### **Opposizione a cartelle esattoriali**

Il tema delle spese processuali è fonte di notevole contenzioso sia sotto il profilo di ricorsi al TAR sia in tema di opposizione a cartella esattoriale.

Si registrano 275 nuove opposizioni a cartella intervenute nel corso del 2014, a fronte di 470 del 2013, sia innanzi al giudice ordinario sia innanzi alla commissione tributaria. I motivi di opposizione riguardano in massima parte la fase relativa alla notificazione della cartella o alla prescrizione del credito maturata al momento dell'iscrizione a ruolo, elementi che quindi sono di stretta competenza e responsabilità dell'agente della riscossione e che, comunque, sono in fase di monitoraggio.

Le criticità insorte dopo l'introduzione delle significative modifiche legislative apportate con il decreto legislativo n. 150/2011 non sono state ancora del tutto superate e si manifestano soprattutto nei complessi meccanismi che regolano i rapporti tra uffici giudiziari, agenti della riscossione e organo legale, che rischiano di non assicurare in giudizio un'efficace difesa dell'Amministrazione.

### **Opposizione alla liquidazione di compensi ai sensi dell'art. 170 del t.u. sulle spese di giustizia**

Il *trend* relativo al consistente aumento del contenzioso, già evidenziato nella relazione 2012 (322 ricorsi, a fronte di 82 nel 2011), ha

trovato conferma anche nel 2013, con ben 1.185 nuovi ricorsi, e nel 2014, con 1.033.

Sono allo studio dell'Ufficio sistemi per ridurre le spese legali relative a tale tipologia di contenzioso che, nella maggior parte dei casi, riguarda crediti di modesta entità (inferiori a 1.000 euro), selezionando le ipotesi di rilevanza tale da giustificare la difesa tramite Avvocatura dello Stato.

### **Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso**

Si registrano in totale 36 nuove cause che vedono il Ministero della Giustizia legittimato passivo innanzi al giudice ordinario in ordine ad asseriti danni per il comportamento del cancelliere, dell'ufficiale giudiziario, del consulente tecnico o del perito, sempre in relazione al principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato ex art. 28 Cost., nonché 130 cause classificate come "altro contenzioso" di vario genere, anche relativo alla natura residuale delle competenze dell'Ufficio rispetto ai contenziosi affidati ad altri dipartimenti.

### **Responsabilità civile dei magistrati**

L'andamento del tipo di contenzioso in esame è nella media rispetto all'anno precedente: nel 2014 ci sono stati infatti 37 ricorsi ex legge n. 117/1988, rispetto ai 45 dell'anno precedente.

Peraltro va evidenziato che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che il Ministero è competente solo per la fase istruttoria.

### **Contenzioso libere professioni**

Il reparto dell'Ufficio I - Settore libere professioni ha in carico per l'anno 2014 circa 330 fascicoli, numero in calo rispetto al 2013 (460).

Si segnala la perdurante rilevanza numerica dell'impugnativa delle prove scritte in materia di esame di avvocato (250 nuovi ricorsi), in cui il prevalente motivo di doglianza concerne l'attribuzione del solo voto numerico (in difformità dall'art. 3 della legge n. 241/1990), principio affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, definita "diritto vivente" dalla Corte costituzionale.

In tema di contenzioso, concernente il ramo di titolare denominato "altro contenzioso in materia di libere professioni", si evidenzia una riduzione del numero di ricorsi (15 rispetto ai 37 del 2013 ed agli 87 del 2012). Trattasi, infatti, di un ramo di contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa di atti amministrativi e regolamentari strettamente legati a temi di attualità e ad interventi legislativi, che perciò risente del numero e dell'andamento degli interventi stessi: mediazione, iscrizione nell'elenco delle associazioni non regolamentate, contenzioso in materia di componenti delle commissioni esami di avvocato, iscrizioni negli albi dei consulenti tecnici, ecc.

In tema di ricorsi straordinari non si registrano mutamenti nella tendenza annuale, in presenza di 21 ricorsi straordinari (ugual numero nel 2013).

Il numero apparentemente esiguo rispetto ai ricorsi presentati innanzi all'autorità giudiziaria non comporta un minor impegno dell'attività dell'Ufficio in quanto l'attività difensiva è svolta attraverso la predisposizione della relazione istruttoria a firma del Ministro, così come la fase esecutiva con la predisposizione del decreto a firma del Presidente della Repubblica.